

ACCORDO DI FILIERA

PREMESSA

L'Ecomuseo delle Acque del Gemonese ha beneficiato di un contributo Leader per un progetto finalizzato alla valorizzazione di un prodotto della tradizione che prevedeva l'attivazione di una filiera corta per la produzione del *pan di sorc*, un pane dolce, speziato, dalle elevate caratteristiche qualitative e di storicità, generalmente legato alle festività natalizie, che "conserva" tutta l'identità della popolazione che lo ha creato: dalle pratiche agronomiche volte alla conservazione della biodiversità alla ricetta personalizzata che ogni famiglia custodiva con orgoglio, dal legame con il tempo in cui si produceva, fatto di sacrifici ed emigrazione, alla condizione di bene culturale per l'intera comunità locale attuale, in particolare per la componente giovanile;

valutati gli esiti della sperimentazione (2007-2011) e i risultati ottenuti, l'Ecomuseo ha inteso proseguire nell'opera di sostegno al progetto assumendo il ruolo di coordinamento di una rete di produttori che si impegnino a collaborare all'obiettivo di consolidare la filiera e renderla autonoma dal punto di vista economico;

con l'iscrizione del *pan di sorc* nell'elenco dei Presidi Slow Food gli attori della filiera si sono associati per promuovere e valorizzare il prodotto e collaborare per far crescere la produzione del Presidio.

CONVENZIONE

tra l'Associazione produttori pan di sorc

e il sig./sig.ra _____ produttore di _____

art. 1

L'Associazione produttori pan di sorc (di seguito Associazione) si impegna a sostenere economicamente la produzione delle granelle necessarie al consolidamento della filiera del *pan di sorc* fornendo gratuitamente la semente dei grani tradizionali e l'assistenza tecnica di un agronomo specializzato.

art. 2

L'Associazione si impegna ad acquistare tutta o parte della granella prodotta negli appezzamenti concordati ad un prezzo equo rispetto al prezzo medio di mercato e concordato anticipatamente sulla base dei risultati economici della produzione dell'anno agrario precedente.

art. 3

Il produttore si impegna a seguire il disciplinare di produzione e a rispettare tutte le indicazioni fornite dal tecnico agronomo consentendo la visita ai propri appezzamenti e al prelievo di alcuni campioni di spighe per le analisi di laboratorio. Inoltre si impegna a fornire tutti i dati per l'identificazione dell'appezzamento e autorizza gli agronomi e/o operatori dell'Associazione a fotografare il campo nei vari momenti di crescita delle piante per documentarne l'evoluzione.

art. 4

Il produttore è vincolato a conservare con riservatezza tutti i dati raccolti nell'ambito del presente accordo e si impegna a non destinare ad altri le granelle prodotte sugli appezzamenti identificati nell'ambito del presente accordo senza aver preventivamente concordato con l'Associazione modalità e vincoli di alienazione.

art. 5

Il produttore dichiara che i cereali destinati alla filiera del *pan di sorc* verranno seminati nei seguenti appezzamenti:

- fg. _____ mapp. _____ del Comune di _____
per complessivi mq. _____ segale frumento mais varietà _____
- fg. _____ mapp. _____ del Comune di _____
per complessivi mq. _____ segale frumento mais varietà _____
- fg. _____ mapp. _____ del Comune di _____
per complessivi mq. _____ segale frumento mais varietà _____
- fg. _____ mapp. _____ del Comune di _____
per complessivi mq. _____ segale frumento mais varietà _____

art. 6

Il produttore si impegna inoltre ad eseguire tutte le necessarie operazioni per garantire la corretta conservazione della granella destinata alla filiera del *pan di sorc* rispettando le norme igieniche e sanitarie di raccolta ed essiccazione contenute nel disciplinare di produzione. Eventuale materiale avariato non verrà acquistato.

art. 7

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione dei produttori certificati BIO un locale di stoccaggio delle granelle destinate alla filiera del *pan di sorc*. Per i produttori in conversione e per i custodi delle varietà locali verranno forniti adeguati contenitori (sacchi o bins) identificativi dove riporre la granella essiccata.

art. 8

L'Associazione si impegna inoltre, se il produttore lo desidera, a sostenere le eventuali spese iniziali per la conversione degli appezzamenti destinati alle produzioni della filiera del *pan di sorc* ad una modalità più sostenibile (meno concimi chimici + concimi organici e rotazione delle colture). In questo caso l'agronomo, dopo la sperimentazione dell'anno agrario in corso, stenderà un piano di produzioni che, pur garantendo un ritorno economico all'azienda, preveda l'impegno della stessa a destinare gli appezzamenti all'agricoltura biologica secondo le disposizioni del Reg. CE 834/2007. In questo caso il produttore, se non è già certificato, autorizza l'Associazione produttori Pan di Sorc a inserire i fondi oggetto del presente accordo all'assoggettamento di controllo attraverso un regolare contratto di affitto della durata minima di sei anni.

art. 9

L'Associazione si impegna infine a sostenere la commercializzazione dei prodotti della filiera concedendo gratuitamente l'uso del Marchio "Pan di Sorc®", nelle forme e modalità consentite dal regolamento, per la vendita diretta in azienda di granella, farine e derivati espressamente realizzati dall'azienda oggetto del presente accordo. Il produttore si impegna a dare ampia informazione al consumatore sul progetto di filiera del *pan di sorc* secondo le modalità previste dal regolamento del Marchio.

art. 10

Il produttore si impegna altresì ad associarsi e prendere parte alle attività dell'Associazione produttori Pan di Sorc. La quota associativa, concordata annualmente dagli associati, servirà a coprire le spese di certificazione biologica e l'iscrizione a Slow Food. Eventuali costi promozionali (depliant, imballi, etichette, altro) e di utilizzo e difesa del Marchio (spese amministrative e legali) saranno a carico dei singoli produttori su base percentuale.

Il presente accordo ha validità annuale e potrà essere rinnovato previa valutazione degli esiti dell'anno agrario in corso.

Letto e sottoscritto in data _____